



**Comune di Caltavuturo**  
Città Metropolitana di Palermo



---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO  
EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.53 DEL 30.08.2022**

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – Finalità**

**Art. 2 - Organizzazione e destinatari del servizio**

**Art. 3 – Modalità di iscrizione e destinatari del servizio**

**Art. 4 - Obbligo di frequenza**

**Art. 5 – Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto**

**Art. 6 – Modalità di pagamento del servizio**

**Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

**Art. 8 – Entrata in vigore del regolamento**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 Maggio 1973 n. 24, come sostituiti dall'art.9 della legge regionale n.14 del 03/10/2002, il servizio di trasporto scolastico extraurbano è rivolto agli studenti pendolari residenti nel Comune di Caltavuturo che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

2. Il servizio è realizzato dal Comune di Caltavuturo nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 14/2002 e dalla circolare 8 Ottobre 2003 n.16, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi Finanziarie Nazionali e Regionali e dalle disponibilità di bilancio.

3. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973 n.24, come sostituiti dall'art.9 della regionale n.14 del 03/10/2002, il servizio di trasporto scolastico sarà svolto attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, mediante rimborso alle famiglie degli studenti che usufruiscono di mezzi alternativi al mezzo pubblico.

4. La legge regionale n.10 del 20 Giugno 2019, art.12, comma 1 "Misure sui trasporti pubblici" sancisce che "Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta Regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico.

5. Spetta all'Amministrazione Comunale la facoltà di scegliere la modalità di attuazione del servizio di trasporto scolastico di che trattasi nel rispetto della legge e nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

## **Articolo 2**

### **Organizzazione e destinazione del servizio**

L'organizzazione di detto servizio è affidato all'Ufficio Pubblica Istruzione che lo rende attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea consegnandoli solo dopo che lo studente, che non rientra nella gratuità del servizi, avrà dimostrato l'avvenuto pagamento della propria quota di compartecipazione, oppure, nel caso di studenti che usufruiscono di mezzi alternativi al mezzo pubblico, attraverso:

A) il rimborso del costo pro-capite mensile dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per l'intero importo nel caso in cui ricadano nella gratuità del servizio;

B) il rimborso della quota percentuale del costo pro-capite dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea nel caso in cui non ricadano nella gratuità del servizio tenendo conto della percentuale di compartecipazione;

Il rimborso per il trasporto scolastico o il rilascio dell'abbonamento, è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana;

E' garantita la gratuità del servizio di trasporto scolastico extraurbano agli studenti che devono assolvere l'obbligo scolastico, ossia fino al sedicesimo anno di età, come stabilito:

- dall'art. 34 della Costituzione;
- dalla Circolare Ministeriale 30.12.2010, n. 101, art. 1:
- Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, art. 1
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Articolo 1, comma 622

### **Articolo 3**

#### **Modalità di iscrizione e destinazione del servizio**

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico extraurbano dovranno presentare la domanda, su appositi moduli forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 31 Agosto di ogni anno, allegando il Mod. ISEE in corso di validità. L'Ufficio provvederà a pubblicare annualmente un avviso sul sito istituzionale del Comune.

2. E' fatto obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, di scuola o di ritiro ecc..) pena l'addebito dell'intero costo dell'abbonamento.

### **Articolo 4**

#### **Obbligo di frequenza**

1. Per avere diritto al beneficio, lo studente dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti scolastici, pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento mensile del mese successivo, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate. Le assenze per lunghi periodi (per due o più volte durante l'anno scolastico) non giustificate possono comportare decadenza totale dal beneficio.

2. Nei casi in cui è conclamata una frequenza scolastica mensile inferiore a quindici giorni, ad esempio i mesi in cui ricadono festività infrasettimanali o periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima sono ridotti proporzionalmente.

## **Articolo 5**

### **Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto**

1. Le famiglie degli alunni debbono compartecipare al costo mensile del servizio in ragione dei limiti di reddito determinabili in base al modello ISEE, ordinario e/o corrente, in corso di validità, a salvaguardia delle fasce di popolazione più deboli.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, si stabilisce che:

Per gli studenti ricompresi nell'obbligo scolastico ( fino a 16 anni ) il Comune assicurerà, con fondi a carico del Bilancio Comunale, la gratuità del servizio al fine di garantire il diritto allo studio così come previsto dalla Costituzione.

2. Le famiglie compartecipano al costo mensile per quota pro-capite del servizio di trasporto scolastico extraurbano, in ragione dei seguenti limiti di reddito ISEE nella misura di:

- Per attestazione I.S.E.E. fino a € 10.632,94 servizio gratuito;
- Da € 10.632,95 a € 15.000,00 1^ fascia di compartecipazione;
- Da € 15.000,01 a € 18.000,00 2^ fascia di compartecipazione;
- Da € 18.000,01 a € 20.000,00 3^ fascia di compartecipazione;
- Da € 20.000,01 a € 25.000,00 4^ fascia di compartecipazione;
- Dal 25.000,01 5^ fascia di compartecipazione;

Una ulteriore riduzione:

- del 10% sull'importo della tariffa sarà applicata per 2° figlio;
- del 20% sull'importo della tariffa sarà applicata per 3° figlio;
- del 30% sull'importo della tariffa sarà applicata per 4° figlio;

3. Per gli studenti portatori di handicap, ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92, il servizio sarà assicurato gratuitamente, previa presentazione della certificazione rilasciata dall'Asp;

4. Le tariffe, in relazione alle suddette fasce di ISEE, saranno determinate con delibera della Giunta Municipale.

5. Qualora non vengano indicati nel modello di domanda il protocollo e la data di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica), ovvero l'ISEE stesso non venga consegnato, l'ufficio applicherà la tariffa massima (5^ fascia)

6. Per i mesi in cui ricadono le festività o i periodi di vacanza, di chiusura, o all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, le tariffe dovranno essere adeguate all'effettivo costo che sosterrà il Comune e quindi versate proporzionalmente.

## **Articolo 6**

### **Modalità di pagamento del servizio**

1. Il metodo di pagamento del servizio di trasporto scolastico si basa sul sistema delle fasce di contribuzione, alle quali corrispondono le tariffe che vengano determinate dalla Giunta Comunale.

2. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne

accetta il conseguente pagamento; A tal fine le suddette tariffe verranno allegate al modulo in possesso del Comune.

3. Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 del mese di riferimento;
4. La compartecipazione al costo del servizio è basata sul sistema di "prepagato" al quale l'utente dovrà attenersi;
5. Gli utenti, potranno versare la quota dovuta effettuando il versamento a mezzo il sistema PagoPa, e dovranno esibire la relativa ricevuta all'ufficio preposto per avere diritto all'abbonamento sino al saldo della quota dovuta.
6. Nei casi in cui l'attestazione ISEE venga presentata per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa ad anno scolastico iniziato, la tariffa sarà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori.
7. Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei destinatari del presente regolamento di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione dello stesso sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caltavuturo nella persona del Sindaco Pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 8**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data della sua esecutività. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento è soggetto a revisione se ne ricorrono i presupposti normativi.
3. Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.